



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

ORDINANZA N. 109 DEL 04-12-17

OGGETTO: INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380.

## IL CAPO SETTORE TECNICO

Premesso che con ordinanza n. 72 del 31/07/2017, notificata in data 10/08/2017 veniva ingiunto ai Sigg.ri / ..... ati rispettivamente a Canicattì il i 5/1962 e Agrigento il ..... e residente a Naro in C/Da Fratel Gerardo la demolizione di una veranda realizzata abusivamente nel terrazzo dell'immobile sito in Naro - C/da Fratel Gerardo delle dimensioni di ml. 10.20\*3.10\*h 2.20 con un volume di circa mc. 72.72 circa in **ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**, entro gg.90 dalla data di notifica della stessa;

Dato atto che i destinatari sono Sigg.ri Morgante Franco e La Porta Maria Rosa (c.s. generalizzati)

Visto il verbale prot. 16257 del 23/11/2017, con la quale è stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 72 del 31/07/2017 entro il termine di gg.90 assegnato,;

Vista: la deliberazione del GM n. 68 del 28/12/2016, avente per oggetto "Modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art.31 comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001 conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite;

Tenuto conto che il D.L. 12/09/2014 n.133 c.d."sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n.380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;

Che, pertanto, "l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecunaria aggiuntiva di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti e l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria, nel caso in argomento rientra fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto 3 della deliberazione giunta n. 68 del 28/12/2016 2016, per "gli abusi che sono stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i.;

Ritenuto indispensabile ottemperare a quanto previsto dall'art.31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e la relative determinazioni Sindacali di incarico ai responsabili di Settore;

Considerato che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del D.P.R. n. 380/2001, per la mancata ottemperanza all'ordine di



demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla P.A.;

Vista la circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto " *Applicazione Art. 31, D.P.R. 06 giugno 2001. n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q- bis del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza di demolizione di opere abusivamente eseguite*",

#### DISPONE

per le motivazioni suindicate, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva nella misura prevista ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, comma del D.P.R. n. 380/2001 pari alla ad Euro 3.000,00 (tremila/00), per come espressamente individuato al punto 3 della deliberazione di GM n. 68 del 28/12/2016, per "gli abusi che sono stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i, la sanzione prevista e quella in conformità alla previsione di Legge,

#### INGIUNGE

ai sensi art. 31, comma 4 bis comma del D.P.R. n. 380/2001 al pagamento della sanzione amministrativa per l'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) entro il termine perentorio di giorni 90 dall'avvenuta notifica della presente, ai Sigg.ri  
Naro in C/Da Fratel Gerardo ;

#### AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che contro il presente atto gli interessati possono presentare entro gg. 60 giorni dal ricevimento della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro gg. 120 della medesima data.

#### DISPONE INOLTRE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza ovvero per quanto di competenza:

- All'Assessorato Reg. le Territorio e Ambiente di Palermo;
- Alla Stazione Carabinieri di Naro;
- Al Comando VV.UU. di Naro ;
- All'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- Dare atto altresì che, a termine del comma 4 ter dell'art.31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i , i proventi della sanzione accertata dovranno essere incamerati e destinati a "recupero spese di demolizione abusivi edilizi e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive ed all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico."

#### DISPONE ALTRESÌ'

che il presente provvedimento sia notificato ai Sigg.ri  
e residenti in  
Naro in C/da Fratel Gerardo;


## INFORMA

che è possibile effettuare il pagamento della sanzione mediante versamento, intestato al comune di Naro mediante versamento intestato alla tesoreria Comunale di Naro, su IBAN IT29K 02008 83020 0003 00001308 indicando nella causale " Sanzione art. 31 comma 4 bis – ordinanza n.72 del 31/07/2017, con obbligo che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine assegnato si procederà alla riscossione coattiva ed alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.

04 DIC. 2017

Naro li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
(Lo Bello Geom. Giovanni)



Il Capo Settore Tecnico PR OO. VI-VII  
(Terranova Geom. Calogero)

